

Delibera n. 132/2024

(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
Misura 2 – Definizioni	Identico
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a) (...) bb) tratta elementare: segmento di rete autostradale compreso tra un punto di ingresso e/o uscita ed il successivo;	1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a) (...) bb) tratta elementare: segmento di rete autostradale compreso tra delimitato da un punto di ingresso e/o uscita ed il successivo o da stazioni o da allacciamenti tra diversi tronchi autostradali; (...) ff) fornitore dei servizi di pedaggio: il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione"</i>; gg) lunghezza del cantiere o del segmento di cantiere: è la lunghezza calcolata tra la segnalazione di preavviso del cantiere o del primo segmento di cantiere e la segnalazione di fine del cantiere o dell'ultimo segmento di cantiere, effettuata in conformità alla normativa tecnica applicabile. Per i cantieri mobili si considera la lunghezza media pesata sul tempo di permanenza del cantiere nella fascia oraria di percorrenza dell'utente; hh) tariffa km: è la somma della tariffa unitaria base di competenza del concessionario e della relativa quota Iva; ii) scostamento orario: è la differenza tra il tempo medio di percorrenza effettivo e il tempo di percorrenza alla velocità di riferimento;

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	jj) <u>scostamento orario da cantiere</u>: è la quota parte dello scostamento orario imputabile alla presenza di cantieri, con esclusione degli allungamenti dei tempi di percorrenza causati da incidenti verificatisi in aree prive di cantieri o al di fuori delle perturbazioni connesse o provocate dai cantieri stessi, o da emergenze meteo o idrogeologiche. Se non calcolabile si assume pari allo scostamento orario; kk) <u>velocità di riferimento</u>: è la velocità a flusso libero, eventualmente differenziata in base alle condizioni meteorologiche e/o corretta da un apposito coefficiente che tiene conto delle caratteristiche del traffico nelle aree maggiormente caratterizzate da flussi pendolari nelle ore di punta, come definito nell'Annesso 1, Parte II, alle presenti misure di cui forma parte integrante e sostanziale.
Misura 3 – Diritto alla trasparenza relativa alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale e dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio	Identico
1. Gli utenti hanno diritto ad accedere ad informazioni relative alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale e dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio della stessa, rese disponibili – con le modalità di cui alla Misura 5 – dai concessionari autostradali, concernenti almeno: a) (...) i) lo scostamento, calcolato con cadenza mensile, per ciascuna tratta elementare, o per un aggregato di tratte elementari la cui lunghezza complessiva non superi i 50 km, tra il tempo medio di percorrenza effettivo rilevato e il tempo di percorrenza alla velocità a flusso libero differenziato per tipologia di traffico (leggero/pesante), per fascia oraria	1. Gli utenti hanno diritto ad accedere ad informazioni relative alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale e dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio della stessa, rese disponibili – con le modalità di cui alla Misura 5 – dai concessionari autostradali, concernenti almeno: a) (...) i) lo scostamento, calcolato con cadenza mensile, per ciascuna tratta elementare, o per un aggregato di tratte elementari la cui lunghezza complessiva non superi i 50 km, tra il tempo medio di percorrenza effettivo rilevato e il tempo di percorrenza alla velocità a flusso libero differenziato per tipologia di traffico (leggero/pesante o per classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio), per fascia oraria

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
(diurna/notturna) e per tipologia di giorni (feriali/festivi); (...)	(diurna/notturna) e per tipologia di giorni (feriali/festivi); (...)
Misura 4 – Diritto all'informazione relativa al viaggio	Identico
1. I concessionari autostradali, in relazione alle tratte autostradali gestite e in collaborazione tra loro, anche al fine di garantire l'omogeneità dell'informazione, assicurano - con le modalità di cui alla Misura 5 - la disponibilità delle informazioni specifiche concernenti il percorso d'interesse dell'utente, tali da consentire le migliori scelte di viaggio, tra cui almeno: a) il percorso autostradale più corto in termini chilometrici e il percorso autostradale più rapido per giungere alla destinazione prescelta, nonché, per il percorso prescelto dall'utente: a.1) il tempo di percorrenza in condizioni di circolazione non perturbata, calcolato sulla base della velocità a flusso libero, per tipologia di traffico (leggero/pesante); a.2) il tempo di percorrenza previsto per tipologia di traffico (leggero/pesante o per classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio), tenuto conto dell'eventuale presenza di cantieri e delle condizioni di viabilità e traffico al momento dell'interrogazione, o, in caso di interrogazione relativa ad una partenza programmata entro i 7 giorni successivi, il tempo di percorrenza previsto, tenuto conto sia dei dati storici di traffico, che della stagione, dei giorni (festivi/feriali) e della fascia oraria (diurna/notturna) di interesse, nonché dell'eventuale programmazione di cantieri; a.3) la velocità media, nonché i dati di traffico per	1. I concessionari autostradali, in relazione alle tratte autostradali gestite e in collaborazione tra loro, anche al fine di garantire l'omogeneità dell'informazione, assicurano – con le modalità di cui alla Misura 5 – la disponibilità delle informazioni specifiche concernenti il percorso d'interesse dell'utente, tali da consentire le migliori scelte di viaggio, tra cui almeno: a) il percorso autostradale più corto in termini chilometrici e il percorso autostradale più rapido per giungere alla destinazione prescelta, nonché, per il percorso prescelto dall'utente: a.1) il tempo di percorrenza in condizioni di circolazione non perturbata, calcolato sulla base della velocità a flusso libero, per tipologia di traffico (leggero/pesante o per classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio); a.2) il tempo di percorrenza previsto per tipologia di traffico (leggero/pesante o per classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio), tenuto conto dell'eventuale presenza di cantieri e delle condizioni di viabilità e traffico al momento dell'interrogazione, o, in caso di interrogazione relativa ad una partenza programmata entro i 7 giorni successivi, il tempo di percorrenza previsto, tenuto conto sia dei dati storici di traffico, che della stagione, dei giorni (festivi/feriali) e della fascia oraria (diurna/notturna) di interesse, nonché dell'eventuale programmazione di cantieri; a.3) la velocità media, nonché i dati di traffico per tipologia (leggero/pesante o per classe veicolare

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
tipologia (leggero/pesante), rilevati nell'ultimo mese e nel corrispondente mese dell'anno precedente, per giorno (festivi/feriali) e fascia oraria (diurna/notturna) di interesse; a.4) l'importo del pedaggio con riferimento alla classe di appartenenza del veicolo utilizzato; (...)	rilevante ai fini del pagamento del pedaggio), rilevati nell'ultimo mese e nel corrispondente mese dell'anno precedente, per giorno (festivi/feriali) e fascia oraria (diurna/notturna) di interesse; a.4) l'importo del pedaggio con riferimento alla classe di appartenenza del veicolo utilizzato; (...)
6. Nel rispetto delle norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dopo il viaggio, l'utente ha diritto ad ottenere, ove disponibili - con le modalità di cui alla Misura 5.5 - le informazioni relative a: a) (...) d) se sussistono le condizioni per il rimborso del pedaggio e le modalità con le quali lo stesso potrà essere erogato.	6. Nel rispetto delle norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dopo il viaggio, l'utente ha diritto ad ottenere, ove disponibili – con le modalità di cui alla Misura 5.5 – le informazioni relative a: a) (...) d) come verificare se sussistono le condizioni per il rimborso del pedaggio e le modalità con le quali lo stesso potrà essere erogato ottenere i rimborsi di cui alla Misura 8-bis, con indicazione delle modalità di calcolo e di erogazione.
Misura 5 - Modalità con cui sono rese le informazioni e coordinamento tra i concessionari (...) 6. I concessionari autostradali consultano con cadenza almeno annuale le associazioni rappresentative degli utenti e delle persone con disabilità per acquisirne i pareri ed eventuali proposte in merito a chiarezza, completezza, utilità, fruibilità e tempestività delle informazioni rese, anche con riferimento al contenuto e alle funzionalità dell'App unica.	Identico (...) 6. I concessionari autostradali consultano con cadenza almeno annuale le associazioni rappresentative degli utenti e delle persone con disabilità per acquisirne i pareri ed eventuali proposte in merito a chiarezza, completezza, utilità, fruibilità e tempestività delle informazioni rese, anche con riferimento al contenuto e alle funzionalità dell'App unica, nonché all'applicazione dei meccanismi di rimborso in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura e relative

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	modalità di erogazione di cui alle Misure 8-bis e 8-ter.
Misura 8 - Applicazione del pedaggio, programmazione dei cantieri e diritto al rimborso in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura	Identico
(...) 3. Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale, definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.	(...) 3. Gli utenti hanno diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio secondo meccanismi di rimborso correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale, definiti dall'Autorità con successivo provvedimento dalle Misure 8-bis e 8-ter.
Non presente	<u>Misura 8-bis - Meccanismo di rimborso del pedaggio in presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura</u>
Non presente	1. L'utente ha diritto al rimborso, parziale o integrale, del pedaggio, secondo quanto previsto dalla presente misura, al verificarsi di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura, dovute all'installazione di cantieri, qualora il percorso autostradale <i>p</i> effettuato comprenda almeno una tratta elementare interessata dalla presenza di uno o più cantieri non emergenziali.
Non presente	2. Qualora il percorso effettivo dell'utente non sia rilevabile, il concessionario considera comunque, ai fini del calcolo del rimborso, il percorso convenzionalmente rilevante ai fini del pagamento del pedaggio. Per i sistemi semi-chiusi e aperti, qualora non sia individuabile l'effettivo punto di ingresso o di uscita dell'utente, il percorso <i>p</i> rilevante per il calcolo del rimborso è quello compreso tra la stazione (o portale) in uscita o in ingresso, e il primo ingresso che precede il cantiere o uscita che lo segue.
Non presente	3. Il rimborso R_p è costituito da una componente relativa all'impatto dei cantieri presenti sul percorso <i>p</i> effettuato dall'utente dove sono

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	presenti i cantieri di cui al punto 1, oltre a una componente incrementale calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai cantieri presenti su tale percorso, e si applica: a) per i percorsi fino a 30 km, indipendentemente dallo scostamento orario; b) per i percorsi di lunghezza superiore a 30 km e fino a 50 km, in presenza di uno scostamento orario $\bar{s}_p$ maggiore o uguale a 10 minuti; c) per percorsi di lunghezza superiore a 50 km, in presenza di uno scostamento orario $\bar{s}_p$ maggiore o uguale a 15 minuti. Il rimborso R_p complessivo non può essere superiore al pedaggio complessivo corrisposto dall'utente. Non sono dovute eventuali quote di rimborso eccedenti il pedaggio riferibile all'insieme delle tratte elementari gestite da ciascun concessionario c, incluso nel percorso p effettuato dall'utente.
Non presente	4. Per le finalità di cui al punto 3: a) lo scostamento orario $\bar{s}_p$ per il percorso p effettuato dall'utente è dato dalla somma degli scostamenti orari, calcolati da ciascun concessionario c coinvolto per l'aggregazione delle tratte elementari contigue gestite che compongono il percorso stesso, come differenza tra il tempo medio di percorrenza effettivo e il tempo di percorrenza alla velocità di riferimento per tipologia di veicolo (leggero/pesante o per classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio); b) il rimborso relativo a ciascuna tratta elementare m dove è presente un cantiere, inclusa nel percorso p dell'utente, è calcolato come prodotto tra l'impatto aggregato dei

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	cantieri nella tratta elementare m e la tariffa km per la medesima tratta elementare m; c) l'impatto aggregato dei cantieri $IC_{m,p}^*$ è calcolato come sommatoria del prodotto tra gli impatti di ciascun segmento di cantiere, moltiplicati per la lunghezza del segmento, e per il coefficiente di durata del cantiere; d) l'impatto di ciascun segmento di cantiere è calcolato in funzione del numero di corsie di marcia occupate dal cantiere, o dal flusso veicolare proveniente, in deviazione, dalla carreggiata opposta, nonché, tramite appositi coefficienti, della presenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, della chiusura della corsia di emergenza e della presenza di corsie con larghezza ridotta a causa del cantiere, rapportati al numero di corsie di marcia disponibili al traffico, tenendo conto, altresì, dell'eventuale apertura al traffico della corsia di emergenza; e) il coefficiente di durata del cantiere è calcolato come rapporto tra durata effettiva del cantiere n in minuti nella fascia oraria h, corrispondente al periodo di percorrenza del percorso p dell'utente, e la disponibilità totale in minuti nella medesima fascia oraria h, intesa come l'intervallo di ore intere consecutive o frazioni di ore non inferiori a 15 minuti, che contiene completamente il periodo di percorrenza del percorso p da parte dell'utente; f) la componente incrementale $CI_{p,cant}$ del rimborso R_p in funzione dei tempi di percorrenza è calcolata come rapporto tra lo scostamento orario da cantiere $\bar{s}_{p,cant}$, relativamente a tutti i cantieri presenti, anche solo parzialmente, sul percorso p effettuato

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	dall'utente, e la sommatoria, per ciascun concessionario coinvolto, dei tempi di percorrenza alla velocità di riferimento delle tratte elementari m incluse nel percorso p dell'utente, su cui insistono, anche solo parzialmente, i medesimi cantieri; g) lo scostamento orario da cantiere $\bar{s}_{p,cant}$, calcolato da ciascun concessionario c per i cantieri di propria competenza, è dato dalla differenza tra il tempo medio di percorrenza effettivo della tratta elementare m, inclusa nel percorso p dell'utente, su cui insistono, anche solo parzialmente, uno o più cantieri, e il tempo di percorrenza alla velocità di riferimento per tipologia di veicolo (leggero/pesante o per classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio) della medesima tratta. Qualora un concessionario c non sia in grado di determinare lo scostamento orario da cantiere, lo stesso si assume, per tale concessionario, pari allo scostamento orario $\bar{s}_p$ di cui alla precedente lettera a).
Non presente	5. Qualora il concessionario non sia in grado di calcolare lo scostamento orario da cantiere $\bar{s}_{p,cant}$, né lo scostamento orario $\bar{s}_p$, fino al completamento dell'adeguamento dei sistemi, da effettuarsi entro il termine di cui dalla Misura 14.5, lettera c), il rimborso è applicato, da tale concessionario, a tutti i cantieri di cui al punto 1, e la componente incrementale $CI_{p,cant}$ del rimborso R_p è determinata come la somma delle medie pesate degli impatti $IC_{n,i}$ dei segmenti di ciascun cantiere, calcolate rispetto alla lunghezza dei segmenti e moltiplicate per il coefficiente di durata del cantiere stesso.
Non presente	6. Per il calcolo del rimborso di cui al precedente punto 3, nonché degli elementi di cui al punto 4, lettere da a) a g), e al punto 5, i concessionari

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	applicano le formule di cui all' <u>Annesso 1</u> alle presenti misure, di cui forma parte integrante e sostanziale.
Non presente	7. Ai fini del calcolo dello scostamento orario $\bar{s}_p$ e dello scostamento orario da cantiere $\bar{s}_{p,cant}$, di cui al punto 4, i concessionari: a) determinano i valori di velocità a flusso libero, non superiori ai valori di velocità massima consentita, per tutte le tratte elementari gestite e per tipologia di veicolo (leggero/pesante o classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio). Per ogni tratta elementare e tipologia di veicolo possono essere determinati ulteriori valori di velocità a flusso libero applicabili in caso di fenomeni meteorologici che possono condizionare in modo significativo le condizioni di guida ideali; b) per la determinazione dei tempi medi di percorrenza effettivi, considerano un campione rappresentativo di utenti il più possibile omogeneo e statisticamente significativo, numericamente adeguato e coerente nel tempo, garantendo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; c) comunicano all'Autorità, tramite specifica relazione tecnica, nelle tempistiche di cui alla Misura 14.5, lettera a), e ad ogni successiva variazione: i) i valori delle velocità a flusso libero e di riferimento, e la relativa metodologia di calcolo; ii) la metodologia di determinazione dei tempi medi di percorrenza applicata e le relative fonti dati utilizzate.
Non presente	8. Nel caso di eventi perturbativi alla regolare

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	circolazione che comportino situazioni di traffico bloccato, l'utente ha comunque diritto al rimborso del pedaggio relativo alla porzione di rete di competenza del concessionario che gestisce la tratta o le tratte elementari interessate dall'evento, pari almeno al: a) 50% nel caso di traffico bloccato di durata compresa tra 60 e 119 minuti; b) 75% nel caso di traffico bloccato di durata compresa tra 120 e 179 minuti; c) 100% nel caso di traffico bloccato di durata pari o superiore a 180 minuti.
Non presente	9. Fermo restando il diritto al rimborso di cui ai punti 1 e 8 per i mesi di utilizzo, l'utente titolare di abbonamento ha comunque diritto, a fronte della presenza di cantieri, previa volontaria rinuncia da comunicarsi con le modalità indicate nella carta dei servizi e nelle condizioni di abbonamento, al rimborso della quota parte di abbonamento non fruita.
Non presente	10. Il rimborso di cui ai punti 1 e 8 della presente Misura non è dovuto qualora l'importo complessivo dello stesso risulti inferiore a 10 centesimi di euro, o in presenza di provvedimenti di riduzione del pedaggio connessi alla presenza di cantieri applicati a tutti i veicoli in transito.
Non presente	<u>Misura 8-ter – Modalità di rimborso</u>
Non presente	1. Ai fini di quanto previsto alla Misura 8-bis, i concessionari sono tenuti a predisporre un sistema unico e integrato di rimborso del pedaggio agevolmente accessibile, in maniera non discriminatoria, a tutte le categorie di utenti.
Non presente	2. Il rimborso di cui alla Misura 8-bis.1 è notificato agli utenti registrati tramite la App unica entro 20 giorni dall'effettuazione del viaggio o dalla

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	regolarizzazione del transito, ed accumulato quale credito elettronico, da erogare al raggiungimento dell'importo minimo di 1 Euro: a) in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il fornitore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi entro i successivi 5 giorni; b) in caso di pagamento tramite la carta bancaria già indicata all'atto della registrazione alla App unica, tramite la medesima carta, entro i successivi 5 giorni; c) negli altri casi, su richiesta dell'utente, a mezzo bonifico o carta bancaria, entro 10 giorni dalla richiesta.
Non presente	3. Per gli utenti non registrati e per il rimborso di cui alla Misura 8-<i>bis</i>.8, il concessionario garantisce più canali per l'invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito <i>web</i>, nonché un numero telefonico o punti fisici di assistenza per la consegna o l'invio della stessa. Indipendentemente dal canale utilizzato, all'atto della richiesta è rilasciata all'utente apposita ricevuta o comunicato un codice univoco identificativo. Entro 20 giorni dalla richiesta il concessionario comunica il rigetto motivato, o l'accoglimento della stessa, e l'importo dovuto a titolo di rimborso, da erogare, al raggiungimento dell'importo minimo di 1 Euro, entro i successivi 10 giorni.
Non presente	4. Il concessionario è tenuto a fornire, su richiesta dell'utente che abbia percorso una o più tratte elementari interessate dalla presenza di cantieri di cui alla Misura 8-<i>bis</i>.1, presentata con le modalità di cui alla Misura 10 entro 12 mesi dal viaggio, gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso, ivi inclusa la

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	modalità di determinazione delle velocità di riferimento per la tratta interessata e di rilevazione dei tempi medi di percorrenza, e la correttezza del relativo calcolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, il concessionario è tenuto ad archiviare i dati in un sistema informatico sicuro (BDMS) che permetta di mantenere l'integrità delle informazioni, conservandoli per un periodo di tempo congruo, comunque non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di fine cantiere o, in caso di reclamo, dalla data di presentazione del reclamo. I dati archiviati dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità.
Misura 14 - Pubblicazione dei dati nel Portale dell'Autorità e disposizioni finali	Misura 14 - Pubblicazione dei dati nel Portale dell'Autorità, <u>fase di prima applicazione</u>, disposizioni <u>transitorie</u> e finali
(...) 4. Gli importi complessivi annui a consuntivo derivanti dall'applicazione delle presenti misure sono contabilizzati separatamente nell'ambito dei pertinenti sistemi tariffari di pedaggio, distinguendo tra: a) costi di gestione; b) rimborsi e indennizzi a utenti. Gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per gli indennizzi di cui alle Misure 7.4 e 12.1, non possono essere in alcun modo recuperati dai concessionari autostradali tramite il pedaggio. Tali valori sono comunicati all'Autorità con cadenza annuale.	(...) 4. Gli importi complessivi annui a consuntivo derivanti dall'applicazione delle presenti misure sono contabilizzati separatamente nell'ambito dei pertinenti sistemi tariffari di pedaggio, distinguendo tra: a) costi di gestione operativi e di capitale ammissibili ai fini tariffari, da correlare alle componenti tariffarie di gestione e costruzione; b) rimborsi e indennizzi a utenti; c) rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1; d) rimborsi di cui alla Misura 8-bis.8. Gli importi di cui alla lettera a) possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, secondo le modalità e i criteri di ammissibilità previsti dai sistemi tariffari ART ovvero, qualora non applicabili, con le modalità concordate con il concedente. Gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per gli indennizzi di cui alle

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	Misure 7.4 e 12.1, non possono essere in alcun modo recuperati dai concessionari tramite il pedaggio. Tali valori sono comunicati all'Autorità con cadenza annuale. Relativamente ali importi di cui alle lettere c) e d) si applica quanto previsto dai successivi punti da 7 a 10.
Non presente	5. Le Misure 8-bis e 8-ter si applicano alle nuove concessioni, nonché alle concessioni in essere attraverso atti aggiuntivi stipulati tra concedente e concessionario in occasione del primo aggiornamento o revisione del piano economico-finanziario del concessionario, e comunque: a) entro e non oltre il 20 febbraio 2026 i concessionari trasmettono all'Autorità la prima relazione tecnica di cui alla Misura 8-bis.7; b) i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1, per i percorsi <i>p</i>, effettuati dall'utente, che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario, e i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.8 sono applicati dal 1° giugno 2026; c) i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1, per i percorsi <i>p</i>, effettuati dall'utente, che insistono su tratte gestite da più concessionari, sono applicati dal 1° dicembre 2026; d) fatto salvo quanto previsto al punto 6, fino al 31 dicembre 2027 sono esclusi dal calcolo del rimborso di cui alla Misura 8-bis.1, i cantieri mobili di cui all'articolo 39 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; e) fino al 30 novembre 2026, nel caso in cui non siano ancora implementate le relative funzionalità della App unica, la notifica del

Delibera n. 132/2024 (Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	diritto al rimborso di cui alla Misura 8-ter.1 può essere effettuata tramite l'applicazione mobile già eventualmente in uso da parte del concessionario o, in mancanza, tramite apposita sezione del sito <i>web</i> del medesimo.
Non presente	6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, lettera d) del d.l. 201/2011, ai fini del monitoraggio, in fase di prima applicazione delle Misure 8-bis e 8-ter, i concessionari trasmettono all'Autorità, entro e non oltre il 20 febbraio 2026, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività concernenti l'attuazione delle Misure 8-bis e 8-ter, provvedendo successivamente ad un aggiornamento bimestrale. A partire dall'aggiornamento del 20 agosto 2026 e fino al 20 ottobre 2027, tramite il format che verrà reso disponibile nell'apposita sezione dei servizi <i>on-line</i> del sito <i>web</i> istituzionale dell'Autorità entro il 20 aprile 2026, i concessionari allegano alla relazione almeno i seguenti dati e informazioni, relativi alle tratte di competenza e riferiti al bimestre precedente: a) l'anagrafica delle tratte elementari, con specifica evidenza di quelle ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di un Comune appartenente ad una Zona Urbana Funzionale, di cui alla Parte II dell'Annesso 1; b) i cantieri non emergenziali installati su ciascuna tratta elementare, con dettaglio delle informazioni per la verifica del calcolo dell'impatto del cantiere di cui alla Misura 8-bis.4, lettere c) e d); c) i cantieri mobili non emergenziali installati su ciascuna tratta elementare, con dettaglio delle informazioni per la verifica del calcolo dell'impatto del cantiere di cui alla Misura 8-bis.4, lettere c) e d);

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	d) per ciascuna relazione origine/destinazione ricadente interamente su tratte di competenza, gli scostamenti orari medi giornalieri, suddivisi per fascia oraria (di punta, di morbida, notturna) e per tipologia di traffico (leggero/pesante o per classe veicolare rilevante ai fini del pagamento del pedaggio); e) il numero e l'importo complessivo dei rimborsi erogati, rispettivamente, ai sensi della Misura 8-bis.1 e 8-bis.8, disaggregati per tratta autostradale gestita; f) il numero e la durata degli eventi di blocco del traffico di cui alla Misura 8-bis.8; g) il numero e il valore delle quote di rimborso eccedenti il pedaggio riferibile alla porzione di rete di ciascun concessionario non erogate ai sensi della Misura 8-bis.3. In deroga a quanto previsto al punto 10, le informazioni ivi previste, relative all'annualità 2026, sono allegate alla relazione da inviare entro il 20 giugno 2027.
Non presente	7. Gli importi corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1 non possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio.
Non presente	8. In deroga a quanto previsto al punto 7, per le sole concessioni vigenti al momento dell'adozione delle presenti misure, gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1 possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, limitatamente ai primi 5 anni di applicazione, secondo la seguente progressione: a) per gli anni 2026 e 2027, nella misura del 100%;

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	b) per l'anno 2028, nella misura del 75%; c) per l'anno 2029, nella misura del 50%; d) per l'anno 2030, nella misura del 25%. Tali importi sono ammissibili al riconoscimento secondo le modalità previste dai sistemi tariffari ART, ovvero, qualora non applicabili, con le modalità concordate con il concedente, fatte salve le valutazioni del concedente stesso in merito al corretto adempimento degli obblighi normativi e contrattuali. Sono comunque fatte salve le valutazioni del concedente in applicazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
Non presente	9. Gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.8 possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, secondo le modalità previste dai sistemi tariffari ART, ovvero, qualora non applicabili, con le modalità concordate con il concedente, sulla base di una specifica rendicontazione per singolo evento, esclusivamente ove il concessionario dimostri che l'evento perturbativo sia riconducibile a cause di forza maggiore e non sia dovuto all'installazione di cantieri, nonché di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi di cui alla Misura 4.1, lettera c), e 4.4, e di aver posto in essere tutte le azioni di propria competenza per la risoluzione del blocco.
Non presente	10. Anche ai fini della pubblicazione di cui al punto 1, ciascun concessionario comunica all'Autorità, entro il 1° giugno di ciascun anno, gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alle Misure 8-bis.1 e 8-bis.8 nell'anno precedente, disaggregati per tratta autostradale gestita, e la

Delibera n. 132/2024 <i>(Testo a fronte con le modifiche introdotte dalla delibera n. 211/2025)</i>	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 211/2025
	quota parte dei medesimi rimborsi per cui ha richiesto il riconoscimento, ai sensi dei precedenti punti 8 e 9, nonché gli importi complessivi annui relativi ai rimborsi maturati, ma non liquidati, per mancato raggiungimento della soglia di 1 euro ai sensi della Misura 8-ter.2.